



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/29/CU03/C2

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
(A.S. 3184)**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

- Ripristino dell'atto di indirizzo per gli obiettivi di politica fiscale (*abrogato dall'art. 35, comma 7, del Dl 1/2012*).
- Potenziamento della lotta all'evasione fiscale da parte delle Regioni.
- Interpretazione autentica per la corretta attribuzione alle Regioni del gettito IVA derivante dal concorso regionale al contrasto all'evasione fiscale.
- Imposta provinciale di trascrizione (IPT).
- Proroga trasferimenti regionali alle Province.
- Termovalorizzatore di Acerra.
- Unificazione termini Patto di Stabilità Territoriale.
- Regolazioni finanziaria Stato – Regioni su tassa automobilistica.
- Definizione agevolata delle liti fiscali sui tributi regionali.
- Estinzione crediti tributari inferiori a 30 euro.
- Esclusione dell'IMU sul patrimonio abitativo degli IACP.

Roma, 15 marzo 2012

EMENDAMENTO IN MATERIA DI ATTO DI INDIRIZZO PER GLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE

All'articolo 10 del d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è inserito il seguente comma:

“Gli obiettivi di politica fiscale di cui all’art. 59 del d.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 sono definiti dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’atto d’indirizzo da adottarsi d’intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per i coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 33.”.

in subordine:

“il comma 7, dell’art. 35, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.”.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa vuole confermare la corresponsabilità del livello di governo statale e regionale nella politica fiscale. Con tale norma si ripropone il testo che, concordato con le Regioni dal Governo in Conferenza Unificata, aveva avuto anche il parere favorevole della Commissione Bicamerale sul Federalismo fiscale. Esso conferisce sostanza al sistema del federalismo fiscale in quanto le Regioni vengono coinvolte nella governance della fiscalità e ciò, a maggior ragione, tenuto conto della rispettiva titolarità di tributi che incidono sullo sviluppo del territorio.

EMENDAMENTO IN MATERIA DI MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE DELLE REGIONI

Al fine di permettere il miglior conseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, anche in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le Regioni destinano (*possono destinare*) una quota pari al 3 per cento (*o variabile tra 1-3 per cento*) dei proventi derivanti dal recupero fiscale sui tributi di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b) della legge 5 maggio 2009 n. 42 (*e sulle quote di cui all'art. 9 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*) al potenziamento degli uffici tributari regionali, anche in deroga ai limiti assunzionali e di spesa (*del personale*) a legislazione vigente, nonché per compensi incentivanti al personale addetto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto vuole rafforzare l'azione delle Regioni nel contrasto all'evasione fiscale. La misura proposta si autofinanzia a valere sui proventi derivanti dal recupero fiscale ed è finalizzata al potenziamento degli uffici tributari regionali in linea con quanto previsto con gli altri Enti territoriali.

EMENDAMENTO IN MATERIA DI CONCORSO DELLE REGIONI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Al DL 2 marzo 2012, n. 16, all'art. 8 (*Misure di contrasto all'evasione*) è aggiunto il seguente comma:

“Norma di interpretazione autentica

La quota di gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA prevista dall'art. 9, comma 2, del d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è da intendersi a valere sulla quota di recupero erariale in misura aggiuntiva rispetto a quella comunque ordinariamente spettante alla medesima regione ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.Lgs. 68/11.”.

MOTIVAZIONE

Nell'ambito di un significativo processo di responsabilizzazione delle amministrazioni regionali nella lotta all'evasione fiscale, come previsto dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, “Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità”, e al fine di riconoscere, pertanto, alle regioni una quota premiale inerente le risorse derivanti dal loro concorso all'attività di recupero fiscale, l'emendamento proposto vuole chiarire che alle stesse regioni sia riconosciuta una quota del gettito IVA derivante da recupero di evasione a valere sulla quota di competenza statale in modo da risultare aggiuntiva rispetto alla quota di compartecipazione comunque spettante ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.Lgs. 68/11.

La misura, fra l'altro, risulta in linea con quanto già riconosciuto ai Comuni dall'art. 2, comma 10, del d.Lgs. 23/2011, in materia di attribuzione ai predetti enti della quota del gettito recuperato e riferita ai tributi erariali per i quali gli enti locali minori abbiano concorso nell'attività di recupero fiscale. La quota fissata in via ordinaria al 50% del gettito recuperato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, risulta innalzata al 100%.

EMENDAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), è aggiunto il seguente:

“12bis. Le province applicano agli atti soggetti ad IVA la misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al numero 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione). In alternativa, le province possono stabilire, con apposita deliberazione, per gli atti di cui al primo periodo, la misura tariffaria secondo i criteri di cui alla tabella allegata al d.m. 435/1998 e all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli atti non soggetti ad IVA. Nelle more dell'adozione delle predette deliberazioni, le province applicano le misure tariffarie vigenti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto intende ripristinare per tutte le Province la situazione vigente *ante* d.lgs. 68/2011 in materia di imposta provinciale di trascrizione. Le novità introdotte con il citato decreto, il quale ha soppresso la misura fissa per gli atti soggetti ad IVA, ingenerando, in seguito agli ulteriori interventi normativi, disparità tra le province ubicate nel territorio delle regioni a statuto ordinario e quelle delle regioni a statuto speciale e tra le stesse regioni e province a statuto speciale.

L'articolo 56, comma 2, del d.lgs. 446/1997 dà facoltà alle province di variare le misure tariffarie dell'IPT solo in aumento (fino ad un massimo del 30%). Alla luce di quanto precede, l'emendamento proposto stabilisce, per tutte le province, il “ritorno” in generale alla tariffa fissa, prevedendo, al contempo, in armonia con la succitata manovrabilità in aumento dell'imposta, la possibilità per le province medesime di optare per l'adozione della tariffa proporzionale.

RINVIO FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE

“La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all’art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all’articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto si pone la finalità di attuare la fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province dopo il completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011, anche per assicurare coerenza tra l'assegnazione delle risorse e il nuovo assetto istituzionale.

TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA

All'articolo 12, comma 11: le parole da:

“,diverse da quelle necessarie” a “quale contributo dello Stato” sono eliminate.

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del Decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26, ha previsto il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

L'articolo 12, comma 8 del provvedimento in esame dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra in capo alla Regione Campania. L'acquisizione del termovalorizzatore avviene attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 di cui al Programma attuativo regionale.

L'emendamento proposto mira a modificare le spese escluse dei vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014, di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, includendo anche tutte le spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra.

EMENDAMENTO UNIFICAZIONE TERMINI PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE

All'art. 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, “legge di stabilità 2011”, le parole “30 giugno” sono sostituite con le parole “31 ottobre”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto vuole razionalizzare le procedure inerenti il Patto di Stabilità uniformando i termini di comunicazione al MEF degli obiettivi rideterminati del patto verticale e del patto orizzontale al 31 ottobre. La proposta consentirebbe, inoltre, una valutazione più puntuale tale da assicurare la marginalità nell'utilizzo delle risorse.

EMENDAMENTO REGOLAZIONI FINANZIARIA STATO – REGIONI SU TASSA AUTOMOBILISTICA

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.196 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è abrogato l'ultimo periodo del comma 321;
- b) è abrogato il comma 322.

MOTIVAZIONE

La misura è in via di esaurimento tenuto conto degli impatti del traffico veicolare sui territori di ciascuna regione rispetto al quale le regioni devono provvedere ai fini del contrasto all'inquinamento derivanti dalle emissioni gassose.

La stessa misura costituisce una norma di razionalizzazione nella normativa in considerazione dell'attribuzione alle regioni della titolarità delle tassa automobilistica come stabilito dall'art. 8 del d.lgs 68/2011.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI SUI TRIBUTI REGIONALI

All'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

“13. Le Regioni possono, con proprio provvedimento, deliberare l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, alle liti fiscali, in cui le medesime siano parti, pendenti alla data del 31 dicembre 2011.

A tale fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 luglio 2012 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 30 novembre 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 28 febbraio 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 28 febbraio 2013, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 marzo 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 maggio 2013. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 maggio 2013. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.”

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento, rispettando l'autonomia regionale, consente alle Regioni di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata delle liti, che la normativa nazionale prevede per le sole controversie in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate e che consente la riduzione del contenzioso tributario e la possibilità delle Regioni di concentrare le attività amministrative al fine di un efficace impiego delle risorse.

Tale disposizione garantirebbe il buon andamento dell'attività delle amministrazioni regionali quali soggetti attivi dei tributi, nel rispetto dei principi generali di chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità.

Inoltre, potrebbe essere uno strumento utile a stabilire un corretto rapporto di collaborazione tra le Regione ed i contribuenti.

ESTINZIONE CREDITI TRIBUTARI INFERIORI A 30 EURO

All'articolo 3, comma 10, le parole "*regionali e locali*," sono abrogate.

MOTIVAZIONE

Le disposizioni recate dal comma 10 fissano a 30 euro (rispetto all'attuale importo di 16,53 euro) dell'importo minimo al di sotto del quale non si può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali.

La norma è lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in quanto compete solo ad esse la valutazione circa l'economicità delle proprie politiche fiscali. Inoltre, vi sono una serie di tariffe della tassa auto (motocicli oltre i 50 cc., autocarri con peso inferiore a 12 tonnellate, etc.) che sono di importo annuale inferiore rispetto alla soglia dei 30 euro.

Con il presente emendamento, viene stabilito che la norma in questione trova applicazione solo con riferimento ai tributi erariali.

In caso di mancato accoglimento della proposta emendativa, le Regioni registrerebbero una riduzione del gettito della tassa auto regionale quantificabile in misura indicativamente pari al 10% del gettito complessivo.

ESCLUSIONE DELL'IMU SUL PATRIMONIO ABITATIVO DEGLI IACP

“Dopo il comma 3 dell’art.8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente comma:”

“3-bis. L’imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento esclude dall'applicazione dell'IMU gli ex IACP, in forza dell'esclusione dall'ICI secondo le modalità riconosciute dall'art. 1 comma 3 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti medesimi.